



Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 16 del 16/04/2025

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **sedici** del mese di **Aprile**, alle ore **20:10**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Giovanni Cocciro**, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Vittorio Carrara**.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1	ZANELLI STEFANO	Sindaco	14	IAFELICE TIZIANA	Consigliere
2	COCCIRO GIOVANNI	Presidente Consiglio	15	MORSILLI ALESSANDRO	Consigliere
3	BRASACCHIO ROSALIA	Consigliere	16	PELA' VILLARI MARTINA	Consigliere
4	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	Consigliere	17	PELLEGRINO LEONARDO	Consigliere
5	CANGELLI CARLA LIVIA	Consigliere	18	PEREGO DANIA	Consigliere
6	CAPUTO FERDINANDO	Consigliere	19	ROCCHI ANGELO	Consigliere
7	CAROLEO MARIA	Vice Presidente	20	RONZINO CARLO	Consigliere
8	CASIRAGHI MONICA	Consigliere	21	SANGALETTI DORIANO	Consigliere
9	CETRULLO LUCIANO	Consigliere	22	STURNIOLO GIUDITTA SIMONETTA	Consigliere
10	COLOMBO ANTONIO	Consigliere	23	TESAURO GIANFRANCA	Consigliere
11	DELLA VELLA FABIO	Consigliere	24	VOLPE ISIDORO	Vice Presidente
12	DI BARI GIUSEPPE	Consigliere	25	ZANELLI DANIELE	Consigliere
13	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	Consigliere			

Risultano assenti i consiglieri: BRASACCHIO R., CANGELLI C., DELLA VELLA F., PELA' VILLARI M., PEREGO D., ROCCHI A., VOLPE I.

Sono pertanto presenti n. 18 componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: AROSIO ANDREA, BARBARISI VINCENZO MARIA, DEL CORNO ALESSANDRO, MANZI LOREDANA CONSIGLIA, VELLUTO ANTONIO, VERZINO LOREDANA, LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2025

IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 3) all'ordine del giorno: "*TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2025*" e cede la parola all'Assessore Velluto A. per relazionare sull'argomento;

L'ASSESSORE VELLUTO A. illustra l'argomento, così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE apre la discussione generale;

INTERVIENE il Consigliere Colombo A., così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE chiede ai Capigruppo Consiliari se vogliono intervenire per dichiarazione di voto sul punto in discussione;

INTERVENGONO per le dichiarazioni di voto:

la Capogruppo Tesaro G. che annuncia il voto contrario;

il Capogruppo Bresciani M. che annuncia il voto favorevole;

il Capogruppo Cetrullo L. che annuncia il voto favorevole;

il Consigliere Zanelli D. che annuncia il voto favorevole;

così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1 comma 738 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

VISTI il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. "Codice dell'Ambiente") recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, la quale ha introdotto nuovi criteri per la quantificazione del Piano Economico Finanziario TARI;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, recante: *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - (MTR2)"*;

- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 avente ad oggetto: *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;

- deliberazione n. 133/2025/R/RIF dell'1 aprile 2025, avente ad oggetto: *"Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "BONUS SOCIALE RIFIUTI" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24"*;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2021;

VISTA E RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 per il biennio 2024/2025 – Approvazione"*;

PRESO ATTO che:

-- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

-- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

-- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *"il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONSIDERATO che:

--l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento";

-- l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-- l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'articolo 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

-- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

-- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

PRECISATO altresì che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;

-- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 *bis* del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

-- con l'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 viene stabilita che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

-- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano (Decreto del Sindaco metropolitano n. 339/2024 del 24/12/2024) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

-- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad € 1,50 per utenza per anno;

-- la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF, al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha previsto le misure urgenti indicate ai commi seguenti. Ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF come segue:

- a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

" 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa

corrispettiva.”

- b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:
"2.3 bis La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti”;

CONSIDERATO inoltre che:

-- l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;

-- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

-- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

1. il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
2. la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
3. i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO opportuno nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2025 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15, 15 *bis* e 15 *ter*, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 contenute nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti"*;

CONFERMATA la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 39% a carico delle utenze domestiche;
- 61% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno:

- intervenire con misure agevolative TARI 2025 a favore delle utenze domestiche disagiate;
- adottare, quale indicatore del disagio economico, l'indicatore ISEE 2025 in corso di validità;
- stabilire riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa, in funzione delle fasce ISEE, nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 10.000,00 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000,00 euro;

DATO ATTO che oltre alla predetta riduzione della tariffa sono disposte le riduzioni contenute nel sopracitato regolamento TARI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2021, tra cui:

-- *"alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile..."* (art. 22);

-- *"La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero..."* (art. 23);

-- *"Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è prevista una riduzione del 30% per gli utenti appartenenti alle categorie Tabaccai (codice ATECO 472600 - categoria tariffaria n. 14 di cui all'allegato B al presente regolamento) e BAR (codice ATECO 563000 - categoria tariffaria n. 24 di cui all'allegato B al presente regolamento) presso i cui locali non siano installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero del 35% per gli utenti che, già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione dei medesimi apparecchi, rinuncino alla predetta autorizzazione."* (art. 24);

PRESO ATTO che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/04/2024, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all. "A") della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023;

PRECISATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, come previsto dall'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui

Rifiuti (TARI), che prevede: *"il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo"*;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti – TARI per le rate relative all'anno 2025:

-- Prima rata: 16 giugno 2025;

-- Seconda rata: 16 dicembre 2025;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2025;

VISTO l'art. 32, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che prevede: *"Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali"*;

RITENUTO per l'anno 2025 di aggiungere alla modalità di versamento tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 la possibilità di pagamento mediante PagoPA;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2025/2027, esercizio 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 dell'11/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

-- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;

-- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 dell'11/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e i relativi allegati;

-- la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, triennio 2025/2027, con ripartizione contabile del Bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 31/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali e dei sostituti, in caso di assenza o impedimento, del funzionario responsabile dei tributi comunali con decorrenza 01.01.2025"*;

DATO ATTO che l'argomento *de quo* è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare I *"Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale, Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali, Comunicazione - URP"* nella riunione dell'8.04.2025, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio Segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 *bis*, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 5, comma 3 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28 giugno 2021, esecutiva, espressi dal Direttore dell'Area Servizi di Polizia Locale, Protezione Civile e Finanziari in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Di Bari, Pellegrino, Iafelice, Tesauro), espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/04/2024;
4. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate della Tassa sui Rifiuti – TARI relative all'anno 2025:
 - Prima rata: 16 giugno 2025;
 - Seconda rata: 16 dicembre 2025;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2025;
5. **DI PREVEDERE** oltre alla modalità di versamento tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche la possibilità di pagamento mediante PagoPA;
6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 1 comma 666 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, determinato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco metropolitano n. 339 del 24/12/2024, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa UR3,a, pari a 6 euro/utenza per anno;
7. **DI APPROVARE** misure agevolative TARI 2025 a favore delle utenze domestiche disagiate in funzione dell'indicatore ISEE 2025 in corso di validità;
8. **DI APPLICARE** per le utenze domestiche disagiate, riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 10.000,00 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000,00 euro;
9. **DI RICHIEDERE** per l'applicazione delle riduzioni TARI 2025 di cui al punto 7 la presentazione di apposita istanza, che l'avente diritto deve inoltrare all'Ente, a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2026, allegando:
 1. certificazione ISEE 2025 in corso di validità;
 2. dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, in merito all'unicità dell'agevolazione per il nucleo familiare, con indicazione del codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
10. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo di tutte le agevolazioni sulla TARI indicate in premessa, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
11. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360;
12. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Servizi di Polizia Locale, Protezione Civile e Finanziari - Servizio Tributi, Dott. Fabio Scupola, l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del documento e degli atti collegati;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Di Bari, Iafelice, Pellegrino, Tesauro), espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
AGEVOLAZIONI ANNO 2025

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Cocciro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Vittorio Carrara
Atto sottoscritto digitalmente
